



Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit

di **CORINNA TARLANTINI**

SOMMARIO: **1.** INTRODUZIONE – **2.** ELEMENTI CHIAVE DELLA FORMA “IBRIDA” DI IMPRESA DELLA SOCIETA’ BENEFIT **2.1** DUAL MISSIONE COME ULTERIORE OGGETTO SOCIALE **2.2** POSSIBILI ABUSI **2.3** MARCHIO COLLETTIVO – **3.** POSSIBILI CORRETTIVI AD USI ABUSIVI DELLA SOCIETA’ BENEFIT **3.1** GLI ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI **3.2** SISTEMA DI CERTIFICAZIONE – **4.** LA SOCIETA’ BENEFIT IN ITALIA, OGGI **4.1** DATI EMPIRICI **4.2** DENOMINAZIONE SOCIALE **4.3** TIPOLOGIE DI SOCIETA’ **4.4** DISTRIBUZIONE TERRITORIALE **4.5** AREEE DI ATTIVITA’ **4.6** OGGETTO SOCILAE: DUAL MISSION E ATTIVITÀ DI IMPRESA **4.7** PRIME RIFLESSIONI – **5.** CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Abstract

A year and a half ago, on December 28 of 2015, the stability law (Legge di Stabilità 2016) has established in the Italian legal system the so-called Benefit Corporation.

Through this act, the legislator aimed to introduce in Italy the outcome of current changes in the theoretical business framework of reference.

In particular, the Benefit Corporation, thanks to its hybrid nature, combines profit and non-profit-making.

The aim of this document is to provide an analysis of the Benefit Corporation critical and innovative distinguishing traits of utmost importance, by emphasizing their potential side effects; and, to produce a current picture, based on updated data, of the actual level of spread and development of this new way of doing business

1. Introduzione. Con la legge di stabilità del 2016¹, sulla scia della *Benefit Corporation*, nata nel 2010 negli Stati Uniti, è stata introdotta in Italia una nuova veste giuridica per le imprese: la c.d. “Società Benefit”.

¹Legge. n.208 del 28 dicembre 2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) Art.1, comma 376 «Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate “società benefit”, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Il legislatore italiano ha introdotto, promosso e disciplinato, con una certa ambizione e fiducia, una forma ibrida² di impresa denominata “Società Benefit”, potenzialmente idonea a superare la dicotomia tra gli obiettivi propri di una società *for profit* e quelli di una società *non profit*. Si assiste, infatti, alla rottura dell’incompatibilità tra impresa speculativa e non speculativa mediante un intervento normativo effettuato direttamente sulla realtà delle imprese *profit*, e non viceversa (MOSCO, 2017). In altri termini, nella Società Benefit, al perseguimento dell’egoistico, seppur intrinseco, interesse dell’imprenditore alla massimizzazione del profitto e alla conseguente ripartizione degli utili tra i soci, si affianca il perseguimento di una o più finalità di beneficio collettivo e/o pubblico. Trattasi, pertanto, di un nuovo modo di fare impresa frutto della consapevolezza di dover operare in maniera “sociale” e “sostenibile” e di rafforzare la c.d. responsabilità sociale dell’impresa (“*Corporate Social Responsibility*”), in linea con le attuali esigenze emerse anche, e soprattutto, su impulso dell’Unione Europea (v. Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, (COM), 2001). Infatti, ad oggi, anche le società lucrative sono chiamate ad interessarsi a pratiche aziendali volte a soddisfare interessi generali e sociali (MOSCO, 2017).

La principale caratteristica di tale forma di impresa è la ricerca di un bilanciamento, tutt’altro che semplice, tra interessi opposti. Si può parlare di una «*hybrid legal form to meet the needs of hybrid business*» (MCDONNEL, 2014), ovvero di una forma ibrida di impresa che, al fine di conseguire il summenzionato bilanciamento di interessi, legittima gli amministratori a sacrificare in parte la “*profit maximization*” (“*shareholder value*”) per il perseguimento del beneficio comune, la “*dual mission*”, prefiggendosi l’obiettivo di generare un impatto positivo sull’ambiente circostante e su tutti i potenziali portatori di interesse (“*stakeholders value*”). Stiamo assistendo, quindi, ad un mutamento del paradigma economico e imprenditoriale di riferimento che

² Per natura ibrida, come verrà più in dettaglio esposto, si intende un modello di impresa che persegue finalità sociali, pur mantenendo a pieno uno scopo lucrativo.

risponde alle nuove esigenze dei consumatori: consumatori responsabili che scelgono i prodotti offerti da imprese concorrenti, non più solo in base al prezzo e alla qualità dei prodotti stessi, ma anche, e a volte soprattutto, in base al loro *background* e alle scelte di produzione e di impatto sociale-ambientale effettuate delle singole imprese. Siamo in un'era *post fordista* (v. Sentenza del 1919 all'esito del processo Dodge vs Ford; CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, 2016, «*sentenza, che ha consolidato la posizione della "shareholder supremacy", con la quale si stabilì che gli azionisti avevano il diritto a massimizzare, con ogni modo lecito, i propri profitti*»), in cui per "sviluppo" deve intendersi una produzione del valore economico direttamente proporzionale a quella di valore sociale (PAGAMICI, 2016).

In fase iniziale è sorto spontaneo interrogarsi su quale potesse essere il vantaggio nella scelta di vincolarsi volutamente a destinare una parte delle proprie risorse al perseguimento di una o più *dual mission*, senza, tuttavia, poter beneficiare di alcuna forma diretta o indiretta di agevolazione fiscale (sembrerebbe, infatti, riproporsi il medesimo problema che ha in parte determinato l'insuccesso dell'impresa sociale³) (RACUGNO, 2009; forma giuridica di impresa introdotta con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 - *Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006). Al riguardo, è stata formulata una prima risposta: dal *self-restraint* caratterizzante tale nuova veste giuridica delle imprese deriverebbe un ritorno positivo in termini di reputazione e di immagine commerciale, non solo presso il pubblico dei consumatori, ma anche di tutti gli *stakeholders*, i quali potrebbero associare al marchio di "Società Benefit" una serie di condotte virtuose idonee a rendere tale società maggiormente competitiva sul mercato.

A distanza di circa un anno e mezzo dal suo esordio, è possibile non solo inquadrare l'istituto di recente introduzione nei suoi aspetti maggiormente caratterizzanti e problematici, ma analizzare, altresì, l'attuale stato di diffusione

³L'impresa sociale ha il divieto di distribuire gli utili, avanzi di gestione, fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori o collaboratori.

in Italia delle Società Benefit. A tal fine sono stati raccolti ed esaminati i dati numerici maggiormente rappresentativi dell'effettivo successo in Italia di tale veste giuridica, da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, ovvero dei settori economici e delle forme di impresa interessate ad operare sul mercato come Società Benefit.

2. Elementi chiave della forma “ibrida” di impresa della società benefit. 2.1 Dual Mission come ulterior oggetto sociale. La Legge di Stabilità 2016, lo ricordiamo, prevede due requisiti essenziali, intrinsecamente collegati, affinché una società possa avvalersi della veste giuridica in esame: *i)* un beneficio comune da perseguire, *ii)* un modo di operare responsabile, sostenibile e trasparente.

A tal fine, il legislatore ha fornito una definizione piuttosto ampia e generica sia di “beneficio comune”, descrivendolo come «*il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi*⁴ su una o più categorie di cui al comma 376» (V. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 378), sia delle categorie dei potenziali beneficiari della condotta responsabile di una Società Benefit⁵. La natura estesa, per non dire fumosa, del concetto di “beneficio comune” non costituirebbe alcun problema se non fosse che una Società Benefit può incorrere in azioni e/o sanzioni (per pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette o concorrenza sleale) qualora non dovesse perseguire le

4 Dalla definizione emerge come l'impatto della società sui potenziali portatori di interesse non deve essere necessariamente positivo, ma può consistere anche in una mera limitazione delle esternalità negative che potrebbero scaturire dall'esercizio dell'attività principale, ovvero quella economica, della società stessa.

5 L'agire responsabile, sostenibile e trasparente mira a determinare un impatto positivo (o ridurre quelli negativi) su «*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse [stakeholders]*» (v. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 376). E' un'elencazione meramente esemplificativa talmente ampia da poter ricomprendere potenzialmente tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, di un ordinamento, nonché tutti i beni giuridicamente tutelati. Al riguardo, per “portatori di interessi” devono intendersi «*il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*» (v. Legge di stabilità, art. 1, comma 379).

finalità di beneficio comune o operare in violazione dei principi di correttezza e trasparenza richiesti.

Alla luce di quanto sopra, è sorto spontaneo chiedersi se vi debba essere un legame, o comunque una continuità, tra le finalità di beneficio comune e l'attività economica propria della Società Benefit. Sebbene non vi sia un espresso divieto in un senso o nell'altro, sarebbe sicuramente più coerente con la volontà del legislatore richiedere la sussistenza di un legame⁶. Infatti, la coerenza tra l'attività di impresa prevista nell'oggetto sociale e la finalità di beneficio comune rende l'impegno sociale assunto dalla società più credibile e disinteressato agli occhi degli *stakeholders* e dei soci.

La *dual mission* deve essere prevista dai soci nell'atto costitutivo o nello statuto, al momento della nascita della società o nel corso della vita della stessa, mediante l'indicazione nell'oggetto sociale, oltre all'attività economica produttiva di utili, delle «*finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire*» (v. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 379)

L'individuazione dell'oggetto sociale e, quindi, del tipo di attività economica che una società si prefigge di perseguire, costituisce uno dei contenuti "minimi" dell'atto costitutivo (v. art. 2328, n.3 c.c. "*Atto costitutivo*"). Trattasi di un'indicazione di particolare rilievo organizzativo per la società (v. BUONOCORE, CAPO, 2016). In particolare, l'indicazione dell'oggetto sociale (attività commerciale e non) mira a soddisfare l'esigenza di garantire che l'attività della società non si discosti dalla volontà originaria manifestata dalla compagine sociale nonché l'esigenza di delimitare, nell'interesse dei soci, le condizioni di rischio dell'investimento effettuato (v. G.F. CAMPOBASSO, M. CAMPOBASSO, 2015). L'indicazione quanto più precisa dell'oggetto sociale è requisito ancor più essenziale per la veste giuridica in esame. Mediante tale previsione vengono infatti individuati i soggetti beneficiari nei confronti dei quali la società deve garantire trasparenza e fornire tutte le informazioni necessarie

6 L'esempio più lampante potrebbe essere quello di una società che si prefigge l'obiettivo di ridurre le esternalità negative sull'ambiente in cui opera, o di salvaguardare la salute della comunità circostante, adottando materiali e metodi di produzione ecocompatibili, sostenendo, pertanto, maggiori costi a discapito dell'utile complessivo dell'impresa.

ad esercitare un controllo sull'operato della società stessa. Inoltre, qualora la finalità statutaria non dovesse essere effettivamente perseguita, il legislatore ha previsto l'applicazione di specifiche sanzioni (v. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 384). Per le summenzionate ragioni, l'attività e le finalità che la società si prefigge di perseguire devono essere indicate il più dettagliatamente possibile al fine di: evitare abusi, consentire una concreta azione sanzionatoria e circoscrivere, eventualmente, la responsabilità degli amministratori. Infatti, ad ogni finalità di beneficio comune, come individuata dai soci nell'atto costitutivo, corrisponde l'obbligo in capo agli amministratori di realizzarla, svolgendo, a tal fine, la propria attività gestionale in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Alla luce di quanto sopra, a differenza di quanto previsto dalle leggi di alcuni Stati nord-americani che consentono alle *Benefit Corporation* di perseguire un beneficio comune di portata anche solo generale, il legislatore italiano tende a precludere alle Società Benefit la possibilità di avvalersi nell'oggetto sociale di formule eccessivamente generiche, indefinite o di mere petizioni di principio. Allo stesso modo, e per la medesima *ratio*, tali finalità non potranno essere così numerose e diverse tra loro da renderne impossibile l'effettivo perseguimento (RIOLFO, 2016).

2.2. Possibili abusi. Come più volte ribadito, tali società perseguono unitamente allo scopo della massimizzazione dei profitti mediante l'esercizio di un'attività economica, una o più finalità di beneficio comune. A differenza delle altre società, che possono certamente perseguire le summenzionate finalità senza tuttavia ricadere nel modello di impresa in oggetto, le Società Benefit, una volta individuata la *dual mission* nell'oggetto sociale, assumono un vero e proprio obbligo di coerenza e di realizzazione della stessa, sia nei confronti dei propri soci sia nei confronti di tutti i potenziali portatori di interesse.

Lo scopo "altruistico", che caratterizza la Società Benefit e che gli conferisce maggiore competitività sul mercato, può essere esternalizzato, o comunque, può influenzare le scelte economiche e di investimento degli

stakeholders. Pertanto, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una disciplina volta a garantire che all'informazione “*socia*”, ovvero alla comunicazione a terzi di esercitare l'attività di impresa in modo vantaggioso anche per la collettività, segua una attività di gestione dell'impresa coerente con l'immagine che tale società si è in un certo senso autoconferita. Infatti, in assenza di specifici obblighi di trasparenza e pubblicità, per i consumatori e gli investitori non professionali potrebbe essere molto difficile, se non impossibile, monitorare il corretto e coerente svolgimento dell'attività della società e dei suoi amministratori.

Come vedremo, le Società Benefit, per le loro caratteristiche intrinseche, si prestano ad usi abusivi ed elusivi della normativa di riferimento a danno degli *shareholders* e *stakeholders*.

Già il semplice uso distorto o illegittimo della dicitura “*società benefit/SB*” riportata nella denominazione sociale potrebbe configurare una pratica commerciale sleale, un atto di concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.) o di pubblicità ingannevole. I consumatori, infatti, potrebbero essere invogliati ad acquistare i prodotti e/o servizi offerti da tali società, non tanto per la natura e la qualità intrinseca degli stessi, quanto per la condivisione della finalità sociale dichiaratamente perseguita. Allo stesso modo, i finanziatori, e più in generale, gli investitori potrebbero decidere di differenziare il proprio portfolio acquistando azioni o quote di partecipazione di una Società Benefit, per il solo fondamento etico-sociale su cui quest'ultima si basa.

Qualora le finalità di beneficio comune statutariamente previste non dovessero essere effettivamente realizzate, o quantomeno perseguite, la società si renderebbe in primo luogo responsabile di atti di “pubblicità ingannevole”⁷. Con comunicazioni caratterizzate da diversi profili di ingannevolezza, la Società Benefit potrebbe, infatti, influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli *stakeholders* in relazione alla scelta dei beni o

⁷ Così il D.lgs. 74/1992, Art. 2 «*qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente*».

dei servizi, inducendoli in inganno circa l'effettivo perseguimento da parte della stessa di una determinata *dual mission*.

Nondimeno, si vengono a configurare anche gli estremi propri di una condotta di concorrenza sleale a danno sia dei consumatori che degli operatori economici concorrenti, i quali verrebbero resi ingiustificatamente meno competitivi sul mercato agli occhi dei consumatori.

Per l'ipotesi più estrema di abuso di tale modello di impresa, ovvero l'ipotesi del non effettivo perseguimento della *dual mission* statutariamente indicata, il legislatore ha già previsto ulteriori obblighi di trasparenza e controllo. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi per le forme più occulte di abuso, per le quali sussistono delle evidenti lacune normative.

In particolare, la possibilità di modificare le “specifiche” finalità di beneficio comune indicate nello statuto, alla stregua della normativa vigente in materia di modifiche statutarie⁸, può presentare dei risvolti negativi ed ingannevoli. L'applicabilità della normativa vigente fa sì che mediante una semplice modifica statutaria, realizzata secondo le modalità proprie del tipo societario adottato, i soci possano introdurre nuove specifiche finalità, o sopprimere in parte quelle precedentemente indicate. Per le Società Benefit, il legislatore non ha, tuttavia, né impedito né imposto la previsione di maggioranze qualificate. L'effetto potenzialmente collaterale della libertà di modificare l'oggetto sociale senza particolari limitazioni si ravvisa in tutti quei casi in cui la Società Benefit non dovesse riuscire a perseguire le finalità di beneficio comune. In tali ipotesi, pur di mantenere lo *status* di società “*benefit*” e di continuare a trarne i relativi benefici, nonché di evitare sanzioni per pubblicità ingannevole o pratiche commerciali scorrette, i soci potrebbero essere tentati di modificare o sostituire periodicamente la *dual mission*, adeguandola e aggiornandola, continuando, tuttavia, a non perseguirla (per impedimenti di natura oggettiva o per negligenza nella gestione) (RIOLFO, 2016). Così operando, la Società Benefit potrebbe, da

⁸ Ai sensi dell'Art. 2365 c.c. «L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza». Le modificazioni statutarie, almeno per le s.r.l., rientrano, pertanto, nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, con delibera approvata a maggioranza rafforzata.

un lato, celare agli occhi delle varie categorie di soggetti portatori di interessi l'uso abusivo della propria denominazione, dall'altro, ignorare i soci di minoranza che hanno espresso voto contrario ad una modifica statutaria elusiva della normativa vigente.

2.3. Marchio collettivo. Le sopradescritte ripercussioni negative scaturenti da un abuso del modello di impresa in esame, sembrerebbero in parte ricordare gli effetti collaterali di un uso distorto ed improprio del “marchio collettivo”. Quest'ultimo – diversamente dal “marchio individuale” che ha quale principale funzione quella distintiva, ovvero quella di contraddistinguere i prodotti e/o servizi di una determinata impresa da quelli delle altre imprese⁹ – svolge principalmente una funzione di garanzia: è un segno distintivo che mira a garantire la sussistenza di particolari caratteristiche qualitative dei prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli non da quelli di altre imprese, ma per la loro specifica provenienza, natura o qualità¹⁰. Il marchio collettivo nasce istituzionalmente per essere messo a disposizione dal titolare ad una pluralità di soggetti tra loro indipendenti e la cui precipua finalità è quella di garantire direttamente determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati (GALLI, 2007). In altre parole, si potrebbe conferire al marchio collettivo la veste di strumento di certificazione, più che di identificazione, di una determinata impresa. Infatti, il marchio collettivo svolge principalmente una funzione di garanzia qualitativa, in quanto garantisce che i prodotti e/o i servizi contrassegnati presentano una determinata origine, natura o qualità (VANZETTI, DI CATALDO, 2006).

9 Definizione di marchio individuale di impresa: Codice della Proprietà Industriale, Art. 7 «*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

10 Codice della Proprietà Industriale, Art. 11 «*Marchio collettivo:1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti*».

Gli imprenditori che hanno interesse ad aderire ad un marchio collettivo, al fine di fregiarsene legittimamente nell'esercizio della loro attività di impresa, devono preliminarmente dimostrare al titolare del segno distintivo di essere in possesso dei requisiti richiesti nel relativo regolamento d'uso. Avendo il marchio collettivo una funzione di garanzia e determinando nei consumatori la capacità di associare a quel segno distintivo specifici messaggi di qualità, natura o provenienza, qualora questi non dovessero essere effettivamente rispettati dell'operatore economico che si avvale del marchio collettivo, ne deriverebbe un inganno per i consumatori ed i concorrenti che dovrà essere sanzionato a tutti gli effetti.

Sotto il profilo del controllo vige una disciplina alquanto rigida. Ciò in quanto il messaggio sotteso ad un marchio collettivo è volto ad informare il pubblico dei consumatori in merito al duplice impegno dei soggetti autorizzati ad avvalersi di quel determinato segno distintivo di *a) assicurare determinate qualità dei prodotti o servizi contrassegnati (individuate nell'apposito regolamento d'uso), b) di assoggettarsi ai controlli previsti nel medesimo regolamento.* L'esistenza di tali controlli rappresenta un elemento essenziale del messaggio trasmesso per mezzo del marchio collettivo, in quanto *«alla funzione di garanzia cui i marchi collettivi presiedono è necessariamente inerente appunto la possibilità di controlli da parte del titolare»* (GALLI, 2010 - 2011) tanto che la mancata effettuazione degli stessi comporta la decadenza dello stesso marchio collettivo¹¹. Ciò al fine di evitare l'inganno del pubblico e l'uso decettivo del marchio.

Si potrebbe, quindi, azzardare un parallelismo tra il marchio collettivo e la veste di "società benefit": la dicitura "*società benefit/SB*" riportata nella denominazione sociale potrebbe assolvere le funzioni di un segno distintivo mediante il quale gli operatori economici trasmettono il messaggio di garanzia circa le modalità e le finalità di beneficio comune perseguite nell'esercizio di un'attività di impresa di natura economica. Si presenterebbe, quindi, come una

11 Art. 14 c.p.i. 2° comma "*diritto alla registrazione*". *«Il marchio d'impresa decade a) se sia divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi».*

sorta di marchio collettivo al quale potrebbero aderire tutte le imprese che, nell'esercitare un'attività avente natura prettamente economica, perseguono al contempo uno specifico scopo di beneficio comune. Dalla divulgazione di un tale messaggio deriverebbe, infatti, un ritorno in termini di reputazione e di immagine per le imprese che perseguono benefici generali. È convinzione diffusa (nonché *ratio* della maggior sensibilità delle imprese alla tematica della “*Corporate Social Responsibility*”), che le relazioni socialmente ed eticamente virtuose costituiscano, per le imprese che le instaurano, degli “*intangible assets*” idonei a garantire un ritorno economico nel medio-lungo periodo mediante lo sfruttamento dei vantaggi competitivi derivanti dal rafforzamento dell'immagine e del valore dei marchi (CONTE, 2006).

Al fine di evitare che se ne faccia un uso prettamente decettivo, si potrebbe introdurre un sistema di controllo improntato a quello previsto per il marchio collettivo. In particolare, si potrebbe ricorrere alla previsione di un ente consortile avente la finalità di monitorare e garantire il rispetto da parte delle singole Società Benefit degli impegni statutariamente assunti ed esternalizzati per mezzo dell'adozione dello *status* nella denominazione sociale.

3. Possibili correttivi ad usi abusivi della società benefit. 3.1 Gli ulteriori obblighi degli amministratori. Bilanciamneto di interessi. Per garantire l'effettivo perseguimento della *dual mission* attraverso l'esercizio dell'attività di impresa in modo «*responsabile, sostenibile e trasparente*», il legislatore ha sin da subito ritenuto necessario prevedere in capo agli amministratori nuovi ed ulteriori doveri.

In particolare, per evitare condotte opportunistiche degli amministratori a danno dei soci e, di riflesso, della società nei confronti degli *stakeholders*, il comma 380 della Legge di Stabilità 2016 prevede in capo all'organo di gestione l'obbligo di amministrare tali società «*in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto*». Viene, così, affidato agli amministratori il difficoltoso compito di bilanciare

l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con il perseguimento del beneficio comune individuato nell'oggetto sociale¹².

Tali obblighi, come vedremo troppo generici, ad un primo impatto non sembrerebbero favorire la diffusione della nuova veste di impresa. Infatti, si è sin da subito ipotizzato l'insorgere di un atteggiamento restio nell'adottare la forma di Società Benefit, ciò in quanto, il comma 381 dispone che *“L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto”*. Pertanto, sembrerebbe che gli amministratori per un mancato o, semplicemente, errato bilanciamento degli interessi (spesso confliggenti, eterogenei e difficili da individuare) potrebbero incorrere in azioni di responsabilità; infatti, *“in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori”*.

Sembrerebbe trattarsi di un bilanciamento di interessi assai difficoltoso all'esito del quale gli amministratori devono saper decidere quale interesse far prevalere e quale sacrificare. Tutto ciò senza che il legislatore abbia previsto un criterio guida certo a cui poter fare riferimento; criterio guida indispensabile, da un lato, per consentire agli amministratori di orientare le proprie scelte di gestione all'esito di un complesso bilanciamento di interessi, spesso tra loro inconciliabili, e dall'altro, per permettere un equo e prevedibile giudizio sull'operato degli amministratori. In ogni caso, è bene specificare che tale bilanciamento è tra interessi eterogenei dei soci stessi: ovvero l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto e l'altro interesse, sempre dei soci e da questi, pertanto, espressamente individuato nello statuto, alla realizzazione di uno specifico beneficio comune. In altre parole, gli amministratori sono chiamati a perseguire una duplice finalità, lucrativa e di beneficio comune, entrambe scopi primari della società: sebbene la massimizzazione del profitto continui a

¹² Inoltre, per una miglior organizzazione degli assetti interni e per una ripartizione più efficiente dei compiti e delle responsabilità, il legislatore richiede l'individuazione di un *«soggetto o soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità»* (v. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 380).

ricoprire un ruolo di connaturata centralità, viene a mancare un rapporto di strumentalità tra gli stessi (COCCIOLILLO, 2017); tale rapporto è, invece, strutturalmente imposto ad alcuni enti collettivi, quali le associazioni e le fondazioni, nei quali l'attività di impresa, e quindi la massimizzazione del profitto, deve essere strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali di impronta altruistica (MOSCO, 2017).

Per evitare che gli amministratori si trovino ad incorrere in una sorta di responsabilità oggettiva, ma al tempo stesso per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi di beneficio comune, si riterrebbe opportuno introdurre degli *standard*, specifici e dettagliati, di comportamento degli amministratori, così che il mancato rispetto degli stessi sia facilmente accertabile e sia consequenzialmente possibile dichiarare con certezza quando i soci, la società o i singoli *stakeholders* siano legittimati ad agire nei confronti degli amministratori. Negli Stati Uniti si è, infatti, sin da subito avvertita l'esigenza di liberare i *managers* da tale rischio, che nel caso di specie si traduce nell'esigenza di predeterminare i confini entro i quali poter affermare che il bilanciamento di interessi contrapposti effettuato dagli amministratori a vantaggio di alcuni portatori di interesse e a svantaggio di altri porti ad un risultato legittimo e quando, invece, tale risultato sia illecito o il frutto di *mala gestio*.

A tal riguardo è nota la già citata sentenza “*Dodge Vs Ford*” per aver espressamente sancito la “*shareholder supremacy*”¹³, a seguito della quale si è assistito a numerosi casi di azioni di responsabilità esercitate nei confronti degli amministratori per aver questi ultimi violato, nell'esercizio delle proprie funzioni gestorie, il principio di massimizzazione del profitto dei soci per perseguire politiche di “*Corporate Social Responsibility*”. Al tempo vigeva uno stato di assoluta incertezza nel quale gli amministratori non avevano gli strumenti per predeterminare e prevedere quando le loro decisioni e valutazioni di

13 «A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits, or to the non-distribution of profits among stockholders in order to devote them to other purposes»

bilanciamento di interessi avrebbero costituito una violazione dei propri doveri fiduciari (un tentativo di circoscrivere la responsabilità degli amministratori è stato effettuato mediante l'introduzione dei c.d. "*constituency statutes*", atti normativi che legittimano, ma non obbligano, gli amministratori a considerare nell'esercizio delle loro funzioni sia gli interessi dei soci che quelli di altri soggetti e, pertanto, a perseguire interessi di diverse categorie di *stakeholders*. Sul punto HILLER, 2013). Proprio in tale contesto sono nate le *Benefit Corporation*, nuova forma di impresa, giuridicamente riconosciuta, volta ad agevolare la creazione di benefici non solo per gli *shareholders*, ma anche per gli *stakeholders*, attenuando in tal modo il principio della "*shareholder supremacy*" e legittimando espressamente gli amministratori a perseguire la "*multipla bottom line*" (ovvero, «*il valore economico prodotto dalla differenza tra ricavi e costi subisce l'influenza della dimensione sociale e ambientale*», CUMMINGS, 2012) a discapito della *profit maximization* (ciò nella consapevolezza che gli aspetti sociali e ambientali fossero fattori sempre più rilevanti per l'acquisizione di un maggior vantaggio competitivo di un'impresa sul mercato. Sul punto CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, 2016).

Per incrementare la diffusione delle Società Benefit anche nel nostro paese, si è sin da subito pensato ad adottare quale modello le legislazioni di alcuni paesi statunitensi disciplinanti non tanto l'istituto in astratto, quanto gli aspetti attinenti al concreto funzionamento della nuova veste di impresa¹⁴. Inoltre, si è prospettata l'ipotesi di prevedere a livello statutario obblighi ed istruzioni più specifiche in capo agli amministratori in sede di bilanciamento di interessi;

14 Si può riportare quale esempio, la legislazione del Minnesota, che prevede specifici *standard* di comportamento per gli amministratori di una *Benefit Corporation*; in particolare, questi ultimi, al fine di adempiere ai propri doveri, in quanto amministratori di una "BC", possono legittimamente decidere di non dare priorità agli interessi economici dei soci: «*may not give regular, presumptive, or permanent priority to i) the pecuniary interests of the shareholders*». Minnesota Statute, Chapter 304A «*In discharging the duties of the position of director of a general benefit corporation, a director 1) shall consider the effects of any proposed, contemplated, or actual conduct on: i) the general benefit corporation's ability to pursue its specific public interest; 2) may not give regular, presumptive or permanent priority to: i) the pecuniary interests of the shareholders...*».

tuttavia, trattandosi di bilanciamento intrinsecamente discrezionale, nella pratica, ciò risulta assai arduo se non impossibile¹⁵.

Le problematiche appena esposte sembrerebbero svanire. Infatti, il legislatore italiano ha previsto alcuni strumenti di tutela per gli amministratori delle Società Benefit; strumenti idonei, di fatto, a circoscrivere quanto più possibile il rischio degli stessi di incorrere in azioni di responsabilità. In primo luogo, il bilanciamento tra scopi diversi, ma tra loro non incompatibili, legittima gli amministratori a far prevalere uno scopo sull'altro, nel caso in cui non siano entrambi perseguibili, senza che ciò si traduca in una violazione dei doveri fiduciari da parte dell'organo gestorio (MOSCO, 2017). Corollario di tale bilanciamento è la concreta possibilità che lo scopo di lucro, pur mantenendo una posizione di preminenza, possa essere di volta in volta parzialmente sacrificato. In secondo luogo, la discrezionalità gestoria del bilanciamento di interessi riconosciuta agli amministratori implica l'impossibilità di contestare le scelte gestionali per il semplice ridursi o venir meno dei risultati di natura prettamente economica (COCCIOLILLO, 2017). Infatti, stante l'impossibilità di eliminare un margine di discrezionalità nelle scelte operative dei *managers*, è opportuno avvalersi della diligenza professionale quale parametro di valutazione idoneo a circoscrivere la portata della loro responsabilità. In altre parole, gli amministratori, così come previsto dal comma 376, dovranno fondare le proprie scelte sul principio dell'agire imprenditoriale «*responsabile, sostenibile e trasparente*». Il principale orientamento giurisprudenziale esclude, pertanto, una responsabilità per *mala gestio* dell'amministratore ogniqualvolta le sue scelte di strategia aziendale si siano rivelate errate alla stregua di un giudizio *ex post*; la valutazione in merito all'effettivo rispetto dei doveri di diligenza e dell'agire informati dovrà essere effettuata alla stregua di un

15 Ciò per un duplice ordine di ragioni: i) in primo luogo, l'attività gestoria è di competenza esclusiva degli amministratori (del consiglio di amministrazione o, quando consentito dallo statuto o dall'assemblea dei soci, di un comitato esecutivo composto da alcuni componenti del consiglio di amministrazione) (v. Art. 2381 c.c. «Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati»), infatti i soci potrebbero non avere le conoscenze e le competenze necessarie per individuare statutariamente il corretto *modus operandi* dell'organo di gestione; ii) in secondo luogo, risulta difficile definire all'interno dello statuto, in aggiunta ai principi generali, delle linee guida per gli amministratori che siano sufficientemente dettagliate.

controllo *ex ante* sull'operato degli amministratori¹⁶. In linea con tale orientamento, non è responsabile l'amministratore che abbia diligentemente ed in modo informato bilanciato i diversi interessi in gioco privilegiando la soluzione ritenuta migliore, quest'ultima adottata in assenza di interessi personali in conflitto con quelli della società o degli *stakeholders*¹⁷. Infine, per quanto concerne i soggetti legittimati ad agire nei confronti degli amministratori per violazione dei doveri fiduciari, il legislatore, rinviando alle «*norme previste dal codice civile per le società di persone, capitali e cooperative*» ha escluso tale legittimazione attiva in capo ai terzi beneficiari (COCCIOLILLO, 2017).

Alla luce di quanto sopra, sebbene il legislatore, al fine di monitorare l'operato delle Società Benefit ed evitare che queste sfruttino indebitamente il relativo "marchio", abbia ampliato gli obblighi degli amministratori, nonché l'oggetto dell'azione di responsabilità nei loro confronti, il risultato potrebbe in definitiva rivelarsi opposto. Infatti, sia l'accrescimento del potere discrezionale degli amministratori, sia l'assenza di una legittimazione attiva in capo ai terzi beneficiari della *dual mission* rischiano di ridurre, di fatto, la possibilità di garantire un controllo effettivo sul loro operato.

Relazione annuale. Al fine di ridurre ulteriormente i rischi di un uso abusivo o distorto della Società Benefit, il legislatore ha previsto, apparentemente in capo alla società ma effettivamente in capo agli amministratori, l'obbligo di predisporre una relazione annuale «*concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario*». Tale relazione ha la funzione di rendere trasparente, e quindi assoggettabile ad un

16 Sul punto, Trib. Firenze del 29 maggio 2015, Sez. Spec. Impresa, *IlSocietario.it* 2015, 24 agosto, ha statuito che «*E' da escludersi che la verifica giudiziale dei comportamenti dell'organo amministrativo possa inoltrarsi nel campo delle scelte discrezionali, per loro natura caratterizzate da una non trascurabile componente aleatoria. Pertanto, il discrimine tra la condotta diligente e la mala gestio dell'amministratore non può sostanziarsi nella verifica ex post dei rischi connessi ad una scelta imprenditoriale risultata perdente; occorre, invece, accertare se l'amministratore, prima di prendere una certa decisione gestionale, abbia approfonditamente e adeguatamente ponderato tutti i possibili e prevedibili profili di rischio ad essa connessi, ed abbia a tal fine apprezzato altresì tutti i dati e gli elementi di valutazione concretamente acquisibili nel caso specifico*».

17 Nel caso in esame, per soluzione migliore si deve intendere la soluzione in grado compensare il sacrificio richiesto all'interesse di una categoria con un vantaggio per gli interessi di altra categoria di soggetti che può anche non coincidere con quella degli *shareholders*.

controllo interno ed esterno, il modo di operare delle imprese in termini di sostenibilità e di impatto socio-ambientale. In tal modo, il comma 382 della Legge di Stabilità introduce un nuovo obbligo in capo agli amministratori la cui violazione, a differenza degli obblighi fiduciari di cui sopra, è facilmente individuabile¹⁸. Perché la relazione in esame possa assolvere alla sue funzioni di garanzia e trasparenza, sono stati introdotti degli accorgimenti in termini di forma e di contenuto.

Ricordiamo, innanzitutto, che il legislatore, al fine di consentire un controllo sull'attività effettivamente svolta per il perseguimento della *dual mission* non solo da parte dei soci, ma soprattutto degli *stakeholders*, ha previsto l'obbligo di pubblicazione della relazione annuale sul sito *internet* della società, qualora esistente (v. Legge di stabilità 2016, art.1, comma 383). Ad oggi, tuttavia, non tutte le società sono munite di un proprio sito *internet*¹⁹. Per conferire maggior completezza ed efficacia all'obbligo in questione, nonché per maggior garanzia dei terzi, sarebbe stato forse opportuno prevedere forme alternative di pubblicità della relazione annuale, quale, ad esempio, la pubblicazione su quotidiani. In alternativa, per conferire effettività a tale obbligo, il legislatore avrebbe potuto imporre la realizzazione del sito *internet* come condizione per adottare la forma di Società Benefit. Affinché i soci in sede di approvazione del bilancio annuale e gli altri portatori di interessi con la consultazione delle relazioni debitamente pubblicate possano effettivamente svolgere un'attività di controllo sull'operato degli amministratori, per un'eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, l'organo gestorio è chiamato a redigere la relazione nel modo più tecnico e completo possibile.

18 Il mancato o non corretto adempimento di tale obbligo, comporterà una responsabilità degli amministratori, i quali potranno essere revocati e/o tenuti a risarcire i danni cagionati alla società. Tuttavia, proprio alla luce del dato letterale del comma 382 («*la società benefit redige annualmente...*»), anche la società sarà ritenuta responsabile della mancata o inesatta redazione della relazione annuale.

19 Salvo le società quotate o aperte, per le quali il legislatore ha già imposto l'utilizzo di siti *internet* o, in alternativa, di quotidiani per finalità di trasparenza, le altre forme di impresa non si avvalgono necessariamente di tale forma di pubblicizzazione.

Trattasi di un'ulteriore precauzione volta ad evitare che tale controllo esterno si riduca ad una mera formalità²⁰.

La parte della relazione maggiormente volta a consentire una vigilanza esterna sull'impatto socialmente utile conseguito da una Società Benefit, sia da parte dei soci che degli *stakeholders*, è rappresentata dalla voce *sub b)*, ovvero dalla “*valutazione dell'impatto generato*” dall'attività societaria nel perseguimento delle finalità di beneficio comune (il c.d. “*Benefit Impact Report*”). Queste informazioni, se veritiere, dovrebbero costituire l'oggetto ed il parametro del controllo effettuato sulla conformità dell'operato di una Società Benefit rispetto alle disposizioni statutarie e ai requisiti di legge. Tale impatto dovrà essere descritto e valutato dall'organo amministrativo alla stregua di uno “*Standard di Valutazione Esterno*” predisposto da un ente munito delle necessarie competenze²¹. L'intenzione del legislatore di fornire gli elementi sui quali, ed a mezzo dei quali, esercitare un controllo e, al tempo stesso, consentire una limitazione della responsabilità degli amministratori, sembra presentare alcuni limiti ed effetti collaterali.

Infatti, il legislatore si è limitato a prevedere in capo agli amministratori l'obbligo di usare, nella predisposizione della relazione annuale, *standard* e criteri valutativi predisposti da un qualsiasi (non uno in particolare) ente terzo; quest'ultimo è, quindi, chiamato esclusivamente a formulare degli *standard* di valutazione di cui le singole Società Benefit si avvarranno per descrivere la propria attività sotto il profilo dell' “*impatto generato*” in termini di benefici socio-ambientali. In tal modo, il legislatore ha regolarizzato solo a grandi linee un

20 In particolare, una prima parte dovrà prevedere «*la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune*». Inoltre, dovranno essere indicate anche le “*eventuali circostanze*” che hanno ostacolato o rallentato il perseguimento delle specifiche *dual mission*. Quest'ultima previsione sembrerebbe porsi come una sorta di onere di motivazione in capo agli amministratori che consentirebbe agli stessi di esporre le valutazioni e l'*iter* logico adottato in sede di bilanciamento dei vari interessi contrapposti.

21 Affinché l'esito di tale resoconto sia attendibile, è necessario che l'ente preposto sia terzo, indipendente e competente e che gli standard da questo formulati siano esaustivi, adatti e/o adattabili alle singole fattispecie (v. Legge di stabilità 2016, Allegato 4 “*Standard di Valutazione Esterno*”). Al fine, poi, di avere una visione completa delle ripercussioni positive, la valutazione dovrà estendersi a tutte le aree potenzialmente interessate (v. Legge di stabilità 2016, Allegato 5 “*Aree di Valutazione*”).

meccanismo di autocertificazione, effettuata dal medesimo soggetto il cui operato viene sottoposto a verifica. Oltre ai problemi sull'effettiva terzietà ed oggettività dell'autocertificazione, si potrebbero riscontrare dei problemi di natura prettamente tecnica, non essendo circostanza scontata la detenzione da parte dell'organo gestorio delle competenze e delle conoscenze adeguate per applicare correttamente i summenzionati *standard* di valutazione. Ulteriore elemento che potrebbe indebolire le funzioni di controllo, di garanzia e di limitazione della responsabilità degli amministratori affidate alla relazione in esame, è ravvisabile nell'omessa individuazione di un unico "*third-party standard-setter*", ovvero di un unico ente terzo preposto alla predisposizione degli *standard* di valutazione²². Potendovi essere più soggetti abilitati a predisporre *standard* di valutazione e potendo tali *standard* divergere tra di loro, la scelta di uno in luogo di altri potrebbe condurre ad esiti diversi in termini di "impatto generato". Ad esempio, si potrebbero venire a creare *standard* gerarchicamente superiori ad altri e ciò annullerebbe implicitamente la validità e l'attendibilità di quelli gerarchicamente inferiori. Inoltre, l'organo amministrativo verrebbe gravato da un ulteriore dovere: scegliere un determinato *standard* e spiegare e motivare le ragioni della propria scelta. Le difficoltà e gli inconvenienti di cui sopra evidenziano ancora di più l'esigenza di prevedere un controllo sull'attività di una SB che sia esterno, eseguito da un unico soggetto terzo e alla stregua di parametri univoci: in altre parole occorrerebbe un sistema di certificazione esterna con funzioni assimilabili al titolare di un marchio collettivo, obbligato ad effettuare controlli *ex ante* ed *ex post* sulla sussistenza dei requisiti di meritevolezza di una determinata certificazione. Solo in questo modo si può, da un lato, garantire un monitoraggio efficace volto a circoscrivere i rischi di un uso abusivo ed elusivo di tale forma di impresa a danno dei consumatori, dei soci e di tutti i potenziali portatori di interessi e, dall'altro, conferire certezza ai limiti entro i quali gli amministratori non possono essere

²² Questo primo problema, come vedremo nel proseguo, è stato affrontato e risolto negli Stati Uniti mediante la previsione di un apposito sistema di certificazione esterna, accentrato in capo alla "*B-Lab*".

passibili di azioni di responsabilità per violazione dei propri doveri gestionali e fiduciari.

Oggi, l'esigenza di disporre di parametri univoci in sede di redazione del Report sull'impatto generato può essere soddisfatta grazie all'ingresso in Italia di uno strumento di valutazione largamente diffuso a livello globale, il c.d. "*B Impact Assessment*"²³ che, grazie al suo elevato livello di diffusione, potrebbe già consentire alle Società Benefit italiane di redigere la relazione annuale alla stregua di *standard* di valutazione uniformi.

3.2 Sistema di certificazione. Analizzando i vari aspetti maggiormente rilevanti di questa nuova forma di impresa, è stata più volte messa in evidenza l'esigenza di monitorare l'operato delle Società Benefit al fine di evitare che queste sfruttino indebitamente lo *status* per interessi commerciali e di immagine, senza rispettarne i requisiti di legge. Si potrebbe evitare tale inconveniente attraverso un processo di certificazione volto a rilasciare un attestato alla Società Benefit che, a fronte di puntuali controlli *ex ante* ed *ex post*, dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti *ex lege*. In un certo senso, questo controllo si potrebbe paragonare a quello che il titolare di un marchio collettivo è obbligato ad effettuare nei confronti dei soggetti che richiedono l'adesione al marchio stesso, al fine di non incorrere in una decadenza del segno per uso decettivo. Trattasi di un controllo in entrata e di un controllo periodico successivo volto a garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali affinché un imprenditore possa legittimamente beneficiare dei vantaggi derivanti dalla divulgazione di un messaggio di qualità e/o di provenienza sottostante al marchio collettivo.

²³Il *B Impact Assessment* è uno strumento online gratuito che soddisfa i requisiti della legge sulle Società Benefit per la redazione del Report di Valutazione dell'Impatto o *Benefit Impact Report*. E' uno strumento di valutazione e un *benchmark* già utilizzato da oltre 50.000 imprese in 50 paesi per misurare, valutare, confrontare e migliorare le proprie performance economiche, sociali e ambientali. Si può generare un Report gratuito basato sulle risposte alle domande che misurano l'impatto su persone, comunità, clienti, altri *stakeholder* e ambiente. Il *B Impact Assessment* è disponibile in italiano (www.societàbenefit.net).

Mediante tale processo di certificazione, applicato nell'ambito in esame, si consentirebbe alle Società Benefit di dimostrare a terzi, quindi principalmente agli *stakeholders*, l'effettivo rispetto del messaggio di garanzia sotteso al “marchio”, ovvero il perseguimento delle finalità sociali ed il raggiungimento delle *dual mission* statutariamente previste.

Tuttavia, in Italia, così come negli USA, non è stato previsto dal legislatore l'obbligo in capo alle Società Benefit di ottenere una specifica certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente²⁴.

Il carattere facoltativo del processo di certificazione ha quale *ratio* quella di evitare di aggravare le società con eccessivi costi e di rendere in tal modo ancora più impegnativa l'adozione di tale formula societaria.

Negli USA, l'esigenza di alcune società di conferire alla vеста di impresa in esame un effettivo valore ed ottenere dei concreti vantaggi in termini di immagine, ha determinato lo sviluppo di due tipi di *Benefit Corporation*: “ordinarie” e “certificate”. In realtà, negli USA prima del riconoscimento giuridico delle *Benefit Corporation*, nel 2010 nasceva nel Maryland la cosiddetta “Certificazione *B-Corp*”²⁵, ovvero un *rating* volto a favorire la creazione di una “*community* di imprese” (CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, 2016). In concreto, tale certificazione viene rilasciata dalla *B-Lab* alle imprese che decidono di sottoporsi ad una rigida selezione e che garantiscono un elevato livello di *performance* sociale ed ambientale. In tal modo, le società che potranno legittimamente fregiarsi del “marchio” di *Benefit Corporation*, conseguiranno un duplice risultato positivo: da un lato, consentiranno al consumatore ed alle diverse categorie di *stakeholders* di distinguere le aziende veramente virtuose da quelle che, diversamente, conducono un'attività di *marketing* ingannevole al

24 Il legislatore italiano si è, infatti, limitato a prevedere in termini generici la necessaria presenza di un ente avente la funzione di formulare standard di valutazione che le singole società dovranno adottare nella predisposizione della relazione annuale.

25 Tale certificazione viene rilasciata dalla “*B-Lab*”, ente non-profit che ha quale oggetto sociale lo svolgimento di tre principali attività: 1) emissione di “marchi” - *Certified B-Corp* - ad imprese for-benefit; 2) sostegno e supporto per conferire un riconoscimento giuridico alle imprese for-benefit; 3) diffusione dello standard di valutazione aziendale concernente l'impatto e la creazione di valore socialmente utile, il cosiddetto “*Global Impact Investing Rating System* (GIIRS)”.

solo fine di trarre i vantaggi commerciali derivanti dalla capacità attrattiva del marchio "*Certified B-Corp*"; dall'altro lato, potranno concretamente cogliere i frutti dell'investimento effettuato nella certificazione, giovandosi di un tangibile ritorno positivo in termini di immagine e di vantaggio concorrenziale sul mercato.

L'investimento nella certificazione *B-Corp* potrebbe essere equiparato ad un investimento in un "*intangible asset*", esattamente come se si trattasse di un marchio di impresa o collettivo dotato di capacità attrattiva e idoneità a comunicare verso l'esterno un messaggio di qualità e garanzia.

Tuttavia, anche tale certificazione non è di per sé sufficiente a garantire la conservazione nel medio-lungo termine degli effetti socio-ambientali positivi generati da una società. Infatti, la certificazione *B-Corp* è idonea ad attestare tali impatti positivi solo in un dato momento e non anche nel corso della vita di un'azienda. La forma giuridica della *Benefit Corporation*, invece, imponendo un determinato *imprinting* della *dual mission* prevista nell'oggetto sociale, conferirebbe attendibilità nel medio-lungo periodo. Certificazione *B-Corp* e *Benefit Corporation* sembrerebbero essere, pertanto, tra loro complementari. Nonostante i limiti intrinseci propri di alcuni sistemi di controllo esterno, sarebbe auspicabile l'introduzione in Italia di un processo di certificazione sulla scia di quello statunitense. Questo potrebbe rappresentare uno strumento di fortificazione e valorizzazione del "marchio" di Società Benefit, di garanzia per gli *shareholders* e gli *stakeholders*, nonché di acquisizione di un maggior potere di mercato e, quindi, di competitività dell'impresa che decide di investire in un originale *intangible asset*.

4. La società benefit in Italia, oggi. Affrontati gli aspetti più caratterizzanti e problematici dell'istituto in esame, ad un anno e mezzo dal suo ingresso nel nostro ordinamento sembra opportuno analizzare i primi risultati da un punto di vista prettamente empirico. Pertanto, al fine di poter condurre un'analisi aggiornata delle Società Benefit, occorre focalizzarsi sul loro effettivo livello di diffusione in Italia. La possibilità di disporre di un quadro di questa

prima fase di “assestamento” della veste giuridica in esame consente inoltre di verificare quali degli effetti negativi ipotizzati al momento della sua introduzione si siano concretamente verificati e come potrebbero essere superati.

Al riguardo, si riportano di seguito i primi dati attestanti gli ambiti di diffusione e il grado di adesione da parte degli operatori economici italiani a tale veste giuridica, dal 1 gennaio 2016 ad oggi.

4.1 Dati empirici. I dati di seguito esposti si riferiscono, in particolare, alle Società Benefit iscritte nel Registro Ufficiale di B Lab²⁶, aggiornato al 08 agosto 2017, dal quale risulta che 105 società italiane hanno recepito e adottato tale veste giuridica.

4.2 Denominazione sociale. Per gli operatori economici che si avvalgono dello *status* di Società Benefit, ai sensi del comma 379 della Legge di stabilità 2016, è prevista la facoltà (“*La società benefit può*”), e non l'obbligo, di riportare accanto alla denominazione o ragione sociale le parole “Società benefit” o la relativa sigla “SB”, nonché di utilizzare le medesime “*nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi*”. A primo impatto potrebbe sembrare superflua come previsione. Dovrebbe essere, infatti, interesse della stessa società comunicare all'esterno la propria veste, soprattutto alla luce degli sforzi, economici e non, dalla stessa sostenuti per potersi avvalere di tale modello e della capacità attrattiva che l'integrazione della denominazione sociale di cui sopra potrebbe esercitare sul pubblico dei consumatori. Inoltre, trattandosi di un'informazione delicata e rilevante per le scelte dei creditori e degli investitori, sarebbe forse stato più opportuno, per soddisfare esigenze di trasparenza, imporre, e non presentare come facoltativa, tale integrazione della denominazione sociale. Così, infatti, è previsto in gran parte degli Stati Uniti d'America, dove le legislazioni dei singoli Stati²⁷ prevedono l'obbligo per le

26 Dati raccolti dal Registro Ufficiale delle Società Benefit italiane curato da B Lab e pubblicato sul sito ufficiale www.societàbenefit.net.

27 Particolare, anche su questo fronte, è la legge del Delaware, la quale non impone l'utilizzo di particolari formule nella denominazione sociale, ma obbliga le società, che emettono azioni o

Benefit Corporation di introdurre nella propria denominazione sociale le parole “*general benefit corporation*” (o la sigla “GBC”) oppure “*specific benefit corporation*” (o “SBC”)²⁸.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'inserimento della dicitura “Società *benefit*” nella denominazione sociale rappresenta uno degli strumenti principali per divulgare l'acquisizione della qualifica *benefit* e per trarne i vantaggi in termini di reputazione ed immagine. Per tale motivo ben si comprende la tendenza di quasi tutte le Società Benefit italiane di riportare nella propria denominazione sociale una delle summenzionate diciture. Infatti, su 105 società che si sono statutariamente obbligate a perseguire una o più *dual mission*, 103 hanno inserito nella propria denominazione sociale una delle espressioni di cui sopra. Le uniche due società che, allo stato attuale, hanno ommesso tale indicazione sono rispettivamente una S.p.A., operativa nel settore di cura ed assistenza sanitaria, e una S.r.l., attiva nel settore enogastronomico (organizzazione di manifestazioni, vendita per corrispondenza prodotti enogastronomici e commercio elettronico di eventi su prenotazione).

4.3 Tipologie di società. Con riferimento alle tipologie di società abilitate ad avvalersi della veste giuridica di Società Benefit, al comma 377 della Legge di Stabilità 2016, il legislatore ha consentito il perseguimento dello scopo di beneficio comune a tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile. Pertanto, la qualifica di Società Benefit può essere legittimamente acquisita dalle società di persone, dalla società di capitali e dalle cooperative nel rispetto

titoli partecipativi, ad informare con le modalità più opportune i soggetti interessati. Delaware Code, Title 8, Corporations, Chapter 1. General Corporation Law, Subchapter XV, Public Benefit Corporation, § 362 Public benefit corporation defined; contents of certificate of incorporation. «(c) The name of the public benefit corporation may contain the words 'public benefit corporation' or the abbreviation 'P.B.C.' or the designation 'PBC' which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title». § 364 Stock certificates; notices regarding uncertificated stock. “Any stock certificate issued by a public benefit corporation shall note conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter.».

28 Minnesota Statute, 304A.101 Subd. 2. «*Name requirements. A public benefit corporation name must comply with the requirements of section 302A.115 other than subdivision 1, paragraph (b), and with respect to: (1) a general benefit corporation, contain the words "general benefit corporation," or the abbreviation "GBC;" and (2) a specific benefit corporation, contain the words "specific benefit corporation," or the abbreviation "SBC."*».

della relativa disciplina.

Su un totale di 105 Società Benefit attualmente risultanti dal relativo registro ufficiale, si può notare una netta prevalenza di società a responsabilità limitata, in particolare 93 società, di cui 4 nella forma di s.r.l. semplificate e 3 di *start up* innovative. Un'analoga tendenza non può ancora riscontrarsi tra le società per azioni che, sebbene in lieve aumento, sono appena 7. Tra queste, la consolidata azienda "Antica Erboristeria", la "E. DI. C." e la "LifeGate", entrambe solide realtà dotate di un consistente capitale sociale. Solo 4 le società cooperative e un unico esponente, rispettivamente, per le società di persone (s.n.c.) e per le società semplici tra professionisti.

4.4 Distribuzione territoriale. Occorre, altresì, verificare in quali aree territoriali della penisola italiana si sono maggiormente diffuse le Società Benefit. Prendendo come riferimento la tradizionale tripartizione: nell'Italia Settentrionale, dove è ravvisabile la maggior concentrazione, sono 72 gli operatori economici che si sono avvicinati alla nuova veste giuridica; nell'Italia Centrale sono 22 e, infine, nell'Italia Meridionale (e nelle Isole) si assiste ad un notevole ridimensionamento del livello di diffusione, essendo appena 11 le società che si fregiano dello *status* di Società Benefit.

4.5 Aree di attività. Aderendo ad una interpretazione autentica del nuovo istituto, si può addivenire alla conclusione che le Società Benefit interiorizzano e amalgamano la finalità di beneficio comune con un'attività economica imprenditoriale volta alla massimizzazione del profitto. Dall'elenco delle Società Benefit attualmente registrate in Italia risulta che esse operano in settori complessivamente eterogenei, sebbene vi siano delle aree di attività caratterizzate da una maggior concentrazione. In particolare, si riscontra una preponderante tendenza ad adottare lo *status* di SB nel settore dei servizi in generale e, più in particolare, dei servizi di natura informatica, dove risultano registrate ben 22 società. A seguire, i settori nei quali si ravvisa un maggior livello di adesione sono quello sanitario, unitamente al complementare settore

dei beni e servizi per la cura della persona, dove si annoverano 15 società aderenti; il settore concernente l'attività di assistenza a soggetti deboli e la formazione scolastica, con 13 società registrate; il settore alimentare e della ristorazione, con 9 esponenti. Infine, nei restanti settori (quali abbigliamento, turismo, immobiliare, editoria, agricoltura, ricerca e sviluppo, ambiente, consulenza finanziaria, energia) oscillano tra un numero di 2 e 7 le società che hanno aderito alla nuova veste di impresa.

4.6 Oggetto sociale: *dual mission* e attività d'impresa. In merito all'oggetto sociale delle Società Benefit sin qui analizzate occorre mettere in luce due aspetti in particolare: *i)* il tipo e il grado di specificità con i quali una o più finalità di beneficio comune vengono statutariamente indicate, *ii)* la sussistenza o meno di un legame tra l'attività di impresa e la *dual mission*.

Trattasi di due aspetti dirimenti in quanto dagli stessi, per i motivi sovraesposti, si potrebbe già rinvenire la presenza di margini per un uso abusivo dello *status* di Società Benefit.

Con riferimento al primo aspetto, ed in particolare al grado di determinatezza della finalità di beneficio comune che la società si impegna a perseguire, si riscontra una tendenza complessivamente eterogenea. Infatti, la *dual mission* viene individuata, a seconda dei casi, con *a)* formule molto generiche, quali «*La società, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*», che, per l'eccessiva indeterminatezza, sembrerebbero porsi in contrasto con le disposizioni normative; *b)* una pluralità di scopi di beneficio comune dettagliatamente descritti e tra loro omogenei (in termini di beneficiari e/o di aree di attività coinvolte), come se fossero più facce della stessa medaglia; *c)* singole finalità altruistiche a vantaggio di categorie indeterminate di soggetti (es. "persone", "collettività") o della natura e dell'ambiente in generale o dell'attività di ricerca e sviluppo; *d)* benefici e/o minor danni per determinate

categorie di beneficiari (es. “consumatori”, “imprenditori”, “extracomunitari”, “minori”, “lavoratori”, etc.) che consentono di restringere l’ambito della *dual mission* perseguita.

Quanto al tipo di finalità di beneficio comune, si riscontra una generale eterogeneità degli scopi altruistici perseguiti. Si registra, tuttavia, una prevalenza di *dual mission* rivolte a favorire la tutela dell’ambiente, sia in termini di interventi attivi, *i.e.* «*la promozione (presso gli stessi utenti e tramite analoghi canali) di azioni con impatto sociale positivo*», sia in termini di minor danni mediante l’adozione di materiali e/o tecniche d’impresa ecosostenibili, *i.e.* «*la promozione presso i propri utenti (e quindi la cittadinanza) di comportamenti a basso impatto ambientale (rispetto ad alternative più inquinanti) attraverso i propri applicativi e canali di comunicazione; la promozione esclusiva (presso gli stessi utenti e tramite analoghi canali) di prodotti e servizi legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile*». Tra le altre finalità di beneficio comune si possono individuare investimenti nella ricerca e nello sviluppo, misure di tutela e di coinvolgimento dei lavoratori (*i.e.* «*attraverso l’attuazione di politiche dirette a garantire una partecipazione dei lavoratori alla gestione societaria [...] consentire ai lavoratori opportunità di crescita professionale e umana mediante la promozione, anche nel contesto aziendale, di iniziative dirette a migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro*»), valorizzazione di particolari aree o città italiane (*i.e.* «*la valorizzazione e la promozione della città di Venezia e della sua laguna e della sua storia e cultura*»).

Con riferimento al secondo aspetto, ovvero alla sussistenza di una continuità tra l’attività di impresa e la *dual mission*, spesso è possibile riscontrare una certa coerenza tra le due attività.

Ad esempio, in alcuni casi, beneficiari della finalità altruistica sono proprio i dipendenti della stessa società che si è statutariamente obbligata a perseguirla. In altri casi, i beni e servizi offerti vengono realizzati mediante impianti e sistemi di produzione ecosostenibili, quindi il beneficio comune viene direttamente “interiorizzato” nelle tecniche di produzione. In altri casi ancora si assiste ad una commistione tra le due finalità, altruistiche e lucrative; infatti, alcune società

mirano a realizzare ed erogare prodotti che per le loro caratteristiche intrinseche sono idonei a ottimizzare le risorse disponibili e a garantire un conseguente risparmio energetico (*«la società si impegna altresì a coniugare tecnologia ed ecologia (green computing), puntando alla minimizzazione ed efficientamento delle risorse hardware da impiegare, con conseguente risparmio energetico e diminuzione di rifiuti informatici.»*).

4.7 Prime riflessioni. Alla luce delle attuali risultanze empiriche si possono fare alcune riflessioni, in questa fase non più meramente ipotetiche, bensì corroborate da dati.

In particolare, con riferimento alla *denominazione sociale* risulta una generale tendenza delle società ad optare spontaneamente, mediante l'introduzione della dicitura "Società benefit/SB" nella propria denominazione sociale, per la trasparenza e la divulgazione verso l'esterno del loro impegno a perseguire uno scopo di beneficio comune. Tale tendenza potrebbe interpretarsi quale indice della consapevolezza delle società che hanno adottato la veste giuridica di Società Benefit della capacità attrattiva di tale veste e dell'importanza di presentarsi sul mercato come società attive e sensibili alle tematiche ambientali e/o economico-sociali oggetto della *dual mission*. È, altresì, interessante notare come vi siano alcune Società Benefit italiane munite della certificazione americana di "B-Corp"; certificazione, lo ricordiamo, che avvalorata e garantisce l'effettività dell'impegno altruistico assunto dalle società che dimostrano di disporre di elevati livelli di *performance* ambientale e sociale.

Per quanto concerne le *tipologie* di società italiane che hanno adottato la veste di Società Benefit, nel primo anno e mezzo di applicazione si registra una prevalenza di società di capitali ed in particolare di S.r.l.. Tra le S.r.l. va evidenziata la presenza delle varianti di S.r.l.s. e di *Start up* innovative. Inoltre, si riscontra positivamente un lieve aumento delle S.p.A., nonché la costituzione di n. 4 società cooperative *benefit*. Da questi dati si può, pertanto, evincere una

maggior sensibilità delle società di minore dimensione per le finalità altruistiche indicate nella Legge di Stabilità 2016.

Quanto alla *distribuzione* delle Società Benefit *sul territorio* italiano, si riscontra una netta prevalenza nelle regioni dell'Italia settentrionale. Tale circostanza probabilmente prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell'istituto in esame, mentre sembrerebbe riflettere la già nota maggior concentrazione delle attività imprenditoriali nel nord del nostro paese.

Quanto ai *settori di attività* interessati, dall'analisi empirica risulta che le Società Benefit operano in settori abbastanza eterogenei; è, tuttavia, possibile riscontrare una notevole prevalenza nel settore informatico, sanitario e assistenziale. Le aree di attività nelle quali complessivamente operano tali società riflettono, in modo più o meno intenso, la loro propensione a bilanciare il perseguimento della massimizzazione del profitto con la volontà di apportare un beneficio a determinate categorie di soggetti in termini di miglioramenti, vantaggi e/o minor danni all'ambiente, all'economia nazionale, alla collettività dei consociati o a categorie determinate di soggetti (quali bambini, extracomunitari, utenti di associazioni di categoria, imprenditori, etc.). Trattasi, infatti, di settori e di aree di attività di interesse prevalentemente generale, caratterizzati da un forte risvolto altruistico. Infine, in merito all'*oggetto sociale* e all'individuazione nello stesso della *dual mission* e dell'attività di impresa, si riscontra una notevole eterogeneità da un punto di vista delle finalità statutariamente previste. Le *dual mission* solo in alcuni casi sono individuate in termini piuttosto generici; nella maggior parte dei casi le singole finalità che la società intende perseguire sono descritte nel dettaglio, mentre le modalità e i mezzi per il raggiungimento di tali scopi risultano a volte indeterminati o troppo generici. Quanto al legame e alla sussistenza di un rapporto di continuità tra le finalità altruistiche statutariamente previste e la principale attività economica di ciascuna Società Benefit, sebbene non sussista alcun obbligo esplicito in tal senso, sembrerebbe riscontrarsi una virtuosa tendenza delle società, in linea con la volontà originaria ed implicita del legislatore, a perseguire una o più *dual mission* coerenti con l'attività di impresa effettivamente svolta. Come è stato già

detto, tale vicinanza tra gli oggetti delle finalità della Società Benefit è indice di una maggior serietà dell'impegno altruistico assunto, essendo più credibile che una società già operativa in un determinato settore possa impegnarsi ad apportare dei benefici o ridurre le esternalità negative proprio sul settore in cui opera.

5. Considerazioni conclusive. Volendo a questo punto trarre delle preliminari conclusioni sull'argomento trattato, il modello di impresa analizzato in questa sede può essere sicuramente considerato il risultato di un progetto ambizioso e propositivo. Tuttavia, proprio in quanto frutto di un nuovo paradigma economico e imprenditoriale, non si possono ignorare alcune criticità emerse alla luce di una prima analisi prettamente astratta e ipotetica. Si è manifestata sin da subito l'opportunità di introdurre degli accorgimenti idonei a garantire il mantenimento e l'effettivo perseguimento della *dual mission* a tutela dalle categorie degli *stakeholders* e *shareholders*, nonché dei consumatori. Pertanto, nonostante la previsione di ulteriori obblighi di trasparenza e rendicontazione in capo agli amministratori, è stata immediatamente messa in luce la necessità di rendere effettivo e sul merito il controllo affidato all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei casi, ad esempio, di pubblicità ingannevole (v. Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.1882).

È, altresì, emersa la necessità di rendere accessibili, a chi ha il potere di esercitare un'attività di vigilanza, mezzi e modalità idonee di pubblicizzazione sia della natura ibrida della società che della relazione annuale degli amministratori; ciò al fine di poter fornire sia al pubblico dei consumatori, sia agli *stakeholders* che agli *shareholders* di una Società Benefit gli elementi su cui svolgere un monitoraggio.

Sempre in termini di controllo volto ad evitare un uso abusivo del 'marchio' "Società Benefit", la società, i soci e i consumatori o, più in generale, tutti gli altri portatori di interessi, dovrebbero poter agire nei confronti degli amministratori avvalendosi delle azioni di responsabilità codicistiche.

Inoltre, poiché il controllo sul *self-commitment* di una Società Benefit si basa sulla relazione annuale redatta dall'organo gestorio alla stregua di uno dei possibili *standard* di valutazione, l'assenza di un unico *standard* di riferimento e di un unico *standard setter* (come è invece la *B-Lab* statunitense) determina una pericolosa frammentarietà che potrebbe indebolire la possibilità di esercitare un controllo efficace sull'operato della società. È, quindi, essenziale favorire la diffusione di un sistema di certificazione, sulla scia del modello statunitense, che preveda univocità e uniformità sia degli *standard setter* che di valutazione; si potrebbe inoltre prevedere un efficace controllo *ex ante* ed *ex post* sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti nei confronti delle società che intendono avvalersi del marchio "Società Benefit" nella propria denominazione o ragione sociale, come avviene in un procedimento di adesione ad un marchio collettivo.

Inoltre, per garantire anche ai soci di una Società Benefit la continuità nel perseguimento della *dual mission*, sarebbe forse opportuno introdurre *quorum* deliberativi e costitutivi qualificati per poter eliminare, sostituire o modificare lo scopo di beneficio comune statutariamente previsto. Infatti, l'applicazione della disciplina ordinaria prevista per le singole forme societarie comporta la possibilità per i soci di apportare delle modifiche allo statuto e conseguentemente alla *dual mission* in esso prevista, senza dover rispettare particolari maggioranze qualificate.

Al fine di garantire una maggior diffusione della forma di impresa in esame, sulla base di una prima valutazione "istintiva" si potrebbe caldeggiare l'opportunità di compensare i sacrifici e i maggiori oneri (sia economici che gestionali) "sopportati" da una Società Benefit con incentivi fiscali idonei ad attenuare le difficoltà che quest'ultima potrebbe ragionevolmente dover/voler affrontare nei suoi primi anni di vita, ovvero prima che il potenziale – e forse implicitamente auspicato – ritorno in termini di immagine e reputazione possa concretamente tradursi in un ritorno anche di natura economica o quantomeno monetizzabile. Tuttavia la previsione di finanziamenti ed agevolazioni fiscali potrebbe avere un effetto *boomerang*, snaturando di fatto l'istituto stesso e

innescando meccanismi tutt'altro che virtuosi da parte delle imprese, le quali finirebbero per adottare la filosofia e la veste delle Società Benefit al solo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale.

È innegabile che le suesposte difficoltà potrebbero in parte disincentivare la diffusione di tale forma di impresa. Vi sono numerosi ostacoli e ciò è insito nell'adozione di un modello in linea con un innovativo paradigma economico che richiede più sacrifici nel breve termine, a fronte di vantaggi nel medio/lungo periodo; vantaggi, questi ultimi, diretti e messi a disposizione della collettività e non unicamente e necessariamente a coloro che, mediante i propri conferimenti, hanno sostenuto il rischio di impresa.

Alla luce dei recenti sviluppi si può ritenere che parte delle paure e delle criticità sorte al momento dell'introduzione delle Società Benefit siano venute meno o, comunque, si siano ridimensionate.

In primo luogo, la prassi sembrerebbe aver già in parte colmato la lacuna normativa relativa alla mancata previsione di un unico *standard* di valutazione e di un unico *standard setter*. Oggi, l'esigenza di disporre di parametri univoci in sede di redazione del *Report* sull'impatto generato può essere soddisfatta grazie all'ingresso in Italia di uno strumento di valutazione largamente diffuso a livello globale, il c.d. "*B Impact Assessment*"²⁹ che, per il suo elevato livello di diffusione, potrebbe già consentire alle Società Benefit italiane di redigere la relazione annuale alla stregua di *standard* di valutazione uniformi.

In secondo luogo, la generale tendenza delle società a individuare statutariamente *dual mission* dettagliate e coerenti con la propria attività economica imprenditoriale può attenuare il timore di un uso abusivo e distorto della veste giuridica in esame, spesso derivante da indicazioni meramente generiche e di facciata delle finalità di beneficio comune.

29 Il *B Impact Assessment* è uno strumento online gratuito che soddisfa i requisiti della legge sulle Società Benefit per la redazione del *Report* di Valutazione dell'Impatto o *Benefit Impact Report*. È uno strumento di valutazione e un *benchmark* già utilizzato da oltre 50.000 imprese in 50 paesi per misurare, valutare, confrontare e migliorare le proprie *performance* economiche, sociali e ambientali. Si può generare un *Report* gratuito basato sulle risposte alle domande che misurano l'impatto su persone, comunità, clienti, altri *stakeholder* e ambiente. Il *B Impact Assessment* è disponibile in italiano (www.societàbenefit.net).

Infine, dalla diffusa tendenza a inserire la dicitura “Società benefit” nella denominazione sociale non si può non ravvisare una certa fiducia e serietà dell’investimento nello *status*. Da questo indirizzo si può infatti dedurre una maggior serietà delle società italiane, almeno nella fase di partenza, a impegnarsi in modo trasparente verso l’esterno. La maggior divulgazione e trasparenza, da una parte, incrementa le possibilità per tali società di conseguire tutti i vantaggi a cui si è già accennato in termini di immagine e di reputazione, dall’altra, le espone inevitabilmente ad un maggior controllo e a maggiori pretese da parte dei beneficiari della finalità statutariamente prevista. Si pongono, in altre parole, sotto i riflettori delle varie categorie di portatori di interessi i quali saranno più inclini a voler vedere soddisfatte le proprie aspettative.

Che vi siano delle difficoltà applicative è innegabile. Tuttavia, dove ci sono cambiamenti ci sono quasi sempre nuove sfide e difficoltà. Difficoltà che potranno essere superate attraverso un’evoluzione normativa e un’interpretazione delle norme attuali idonee a garantire un’equilibrata e incentivante allocazione delle risorse. Risorse risultanti dall’esercizio di un’attività di impresa che tenta coraggiosamente, ma con notevole lungimiranza, di creare complementarietà e sinergia tra il perseguimento di finalità aventi nature diverse, ma non per questo incompatibili.

Non si può ancora dire con certezza se la Società Benefit riscontrerà successo o meno e se assisteremo ad un incremento numerico delle stesse. Si può, tuttavia, avere fiducia nel “nuovo” e assistere al suo naturale sviluppo con la consapevolezza che «*non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare*³⁰».

30 Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965).

Riferimenti bibliografici

- ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni, *La disciplina delle società benefit*, in Circolare n.19 del 20 giugno 2016, Diritto Societario, 2016
- BORGIA F., *Responsabilità sociale di impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, IANUS, 2010
- BUONOCORE V. - CAPO G., *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, 2016
- CAMPOBASSO G.F. - CAMPOBASSO M., *Diritto commerciale. Vol. II: Diritto delle società*, 2015
- CASTELLANI G. - DE ROSSI D. - RAMPA A., Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Le Società Benefit. La nuova prospettiva di una social corporate responsibility con Commitment*, 2016
- COCIOLILLO M., *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *LUISS Law Review n.1/2017*, 2017
- CONTE G., *Codici etici e attività di impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contr.Impr.*,131, 2006
- CUMMINGS B. *Benefit Corporations:how to enforce a mandate to promote the public interest*, in *Columbia Law Review*, 2012
- GALLI C., *Il marchio*, in *Il diritto, Enc. Giur.*, IX, Milano, 2007
- GALLI C. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, 2010
- GALLI C., *Segni distintivi e denominazione d'origine: la tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo*, in *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, 2011
- HILLER J.S., *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013
- McDONNELL B.H., *Committing to doing good and doing well: fiduciary duty in Benefit Corporation*, in *Un. Minn. Legal Studies Research Paper Series*, n.14-21, 2014
- MOSCO G.D., *L'impresa non speculativa*, in *Giurisprudenza Commerciale*, Anno XLIV Fasc. 2-2017
- PAGAMICI B., *Società 'benefit': sintesi tra imprese 'for profit' e 'non profit'*, in *Cooperative e Enti non profit*, n.4, 2016
- RACUGNO G., *L'impresa sociale*, in *Rivista di diritto commerciale*, n.49, 2009
- RIOLFO G., *Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Attualità e saggi*, *Studium Iuris* n.6/2016
- VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 6° edizione, Milano, 2009

Atti e provvedimenti

Italia

- Legge n.208 del 28 dicembre 2015, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* ("legge di stabilità 2016")
- Decreto Legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, *Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006
- Decreto Legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 *in materia di pubblicità ingannevole e comparativa*
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30, *Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*
- Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.1882 presentato al Senato nell'aprile del 2015 e trasfuso nella Legge di Stabilità 2016

Unione Europea

Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese* (COM) 2001.

Stati Uniti

- Minnesota Statute, 304A.101 Subd. 2
- Delaware Code, Title 8, Corporations, Chapter 1

Giurisprudenza

Italia

Tribunale di Firenze del 29 maggio 2015, Sez. Spec. Impresa, *IlSocietario.it*, 2015, 24 agosto

Stati Uniti

Corte Suprema del Michigan, n. 170 NW 668, *Dodge - Ford Motor Company*, 1919